



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 23/05/2008**

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 10

“Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l’organizzazione della funzione regionale di protezione civile)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ART. 1  
(INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1995, N. 39)  
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l’organizzazione della funzione regionale di protezione civile), è inserito il seguente:

“3 bis. Entro il termine di cui al comma 3, possono ottenere l’iscrizione all’elenco regionale di protezione civile tutti i gruppi comunali e intercomunali purché formalmente costituiti e presenti nei piani comunali di protezione civile”.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 maggio 2008

VENDOLA